



Provincia di Cremona

CRITERI E MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NONCHÉ LA MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI.

Ultime modifiche o integrazioni: Delibera di Consiglio Provinciale N. 151 del 6 dicembre 2006

Art. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato con riferimento agli artt. 180, 181 e 205 del D. lvo 152/06, all'art. 23 della L.R. 26/03 succ. mod. ed integraz., al Decreto 203/03 nonché in forza dei poteri conferiti alla Provincia dalla Legge 18.8.2000, n. 267 "Il testo unico degli enti locali".

Art. 2

OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la promozione dell'attività di prevenzione e di riduzione nella produzione di rifiuti, urbani e speciali e più in particolare della raccolta differenziata dei rifiuti urbani finalizzata all'effettivo riciclo e il riciclaggio dei rifiuti speciali, gestiti attraverso accordi o contratti di programma o protocolli d'intesa, come previsto dal comma 4 dell'art. 178 e dal comma 4 dell'art. 181 del D.lvo 152/06. La minimizzazione dell'impatto ambientale e delle emissioni in atmosfera delle attività di gestione dei rifiuti e degli enti e ditte che operano nella gestione dei rifiuti. La promozione dell'utilizzo di manufatti e beni prodotti con materiali di riciclo. Tutto ciò mediante un sistema di incentivi economici erogati in forma di contributo.

Art. 3

FINALITA'

La concessione di contributi di cui al presente Regolamento è finalizzata a:

1. prevenzione e riduzione nella produzione dei rifiuti;
2. la gestione dei rifiuti nel rispetto della priorità previste dall'art. 179 del d.lvo 152/97 ovvero di ridurre la quota di rifiuti avviati allo smaltimento privilegiando il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero nonché nel rispetto dei protocolli internazionali (Kyoto ecc.)
3. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali dalla produzione, distribuzione, consumo e raccolta; e perciò l'incentivazione dell'utilizzo di manufatti e beni prodotti con materiale riciclato;
4. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
5. la promozione di interventi volti a programmare iniziative di formazione e informazione degli utenti e di coinvolgimento dei comparti delle attività produttive, artigianali, commerciali etc.. al fine di incentivare il mercato del riutilizzo, del recupero e del trattamento dei rifiuti raccolti separatamente;
6. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
7. favorire il recupero di materia ed energia nella fase di smaltimento finale;
8. favorire le attività di volontariato no profit che agiscono sul territorio provinciale per il raggiungimento delle finalità del regolamento;
9. ridurre l'impatto ambientale ed i consumi energetici, le emissioni in atmosfera, delle attività di gestione dei rifiuti;
10. il miglioramento del sistema delle infrastrutture al servizio del sistema integrato di gestione;
11. l'istituzione di servizi pubblici integrativi, finalizzati al riciclaggio dei rifiuti speciali.

A tal fine devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero dei rifiuti, attuando anche sperimentazioni in alcune zone del Territorio servito, il tutto rispettando le indicazioni di pianificazione economica e territoriale dettate dal piano provinciale.

Art. 4

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Il presente Regolamento è indirizzato ai comuni ed alle Società ad esclusivo capitale pubblico che siano in possesso di alcuni dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata previsti nel piano provinciale rifiuti (50%), o abbiano attivato tutti i sistemi di raccolta differenziata;
- 2) dichiarino di adottare entro 6 mesi dalla richiesta prodotti ottenuti da materiale riciclato almeno nella misura del 35% e limitatamente alla carta da ufficio almeno nella misura del 90%;
- 3) presentino un piano poliennale di conversione ai veicoli ecocompatibili dei mezzi al servizio dell'Ente o della società che effettua la richiesta; comunque almeno il 30% dei veicoli dovranno essere convertiti entro il 2008. Il piano deve essere presentato contestualmente alla prima richiesta di contributo e la dimostrazione di adeguamento ai piani nelle richieste successive. Nel caso in cui si modifica l'esecutore del servizio il nuovo esecutore dovrà avere la medesima percentuale di mezzi ecocompatibili del precedente e rispettare il piano di adeguamento.
- 4) per i Comuni, l'adozione di uno o più Regolamenti Comunali previsti dal comma 2 dell'art. 198 del D.lvo 152/06 conformi alla normativa nazionale e regionale vigente nonché alle disposizioni del Piano provinciale Rifiuti;
- 5) per le Società pubbliche, l'adozione della Carta dei Servizi di cui all'art. 7 della L.r. 26/03.
- 6) la graduatoria sarà redatta in base al rispetto e al raggiungimento dei requisiti sopra citati.

Art. 5

MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per poter accedere ai contributi di cui al presente Regolamento i soggetti del precedente articolo dovranno presentare progetti volti:

- 1) alla promozione dell'attività di prevenzione e di riduzione nella produzione di rifiuti, urbani e speciali;
- 2) al riciclaggio dei rifiuti speciali gestiti attraverso servizi pubblici integrativi;
- 3) al potenziamento e miglioramento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata finalizzata all'effettivo riciclo.

Le richieste di contributo, corredate dal progetto sopra descritto, possono essere presentate, inviando la domanda conforme a quanto disposto nel presente Regolamento, sia a consuntivo che a preventivo.

Le richieste a consuntivo devono riguardare interventi conclusi entro un periodo non precedente ai 365 giorni dalla data di scadenza definita nel successivo comma.

Le richieste devono pervenire alla Provincia di Cremona – Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – entro il termine ultimo del 30 settembre di ogni anno.

Le richieste pervenute oltre tale termine saranno considerate nell'esercizio successivo.

Art. 6

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Le domande saranno accolte subordinatamente alla valutazione del rispetto delle finalità e dei contenuti del presente Regolamento e della congruità alle indicazioni di Piano Provinciale Rifiuti.

I contributi saranno erogati fino alla copertura del 100% del contributo richiesto qualora la somma dei contributi ritenuti ammissibili sia minore od uguale al finanziamento disponibile nel Bilancio di previsione della Provincia per l'esercizio corrente.

In caso contrario il contributo verrà riconosciuto in misura proporzionale alle priorità acquisite.

Inoltre, nel caso in cui il contributo è concesso per l'acquisto di manufatti e beni, gli stessi devono essere ottenuti da materiale riciclato.

I Criteri per assegnare i contributi rispettano le seguenti priorità:

- 1) finalità “sociale” del progetto ivi compreso il miglioramento della qualità dell’ambiente da attuarsi anche attraverso la modalità istituita tramite la Convenzione tra la Provincia, i Comuni e le Aziende che gestiscono il servizio pubblico di raccolta, che istituisce un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- 2) promozione dell’attività di prevenzione e di riduzione nella produzione di rifiuti, urbani e speciali;
- 3) riciclaggio dei rifiuti speciali gestiti attraverso servizi pubblici integrativi;
- 4) riduzione delle emissioni in atmosfera da realizzarsi attraverso l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale, di fonti energetiche alternative, rispettando il principio di prossimità degli impianti.
- 5) potenziamento e miglioramento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata finalizzata all’effettivo riciclo, con le seguenti priorità:
 - a) attivazione della raccolta secco-umido domiciliare, con sacco trasparente per la raccolta del secco;
 - b) attivazioni di altre raccolte domiciliari;
 - c) riduzione della pericolosità dei rifiuti;
 - d) raccolta dei rifiuti ingombranti finalizzata alla selezione per il recupero di materia ed energia.

Art. 7 DOCUMENTAZIONE

La documentazione deve contenere:

- 1) l’istanza in carta semplice con allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
- 2) il progetto di cui al precedente articolo 5. Per le società pubbliche devono essere indicati i comuni che beneficiano del contributo i quali devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 di cui deve essere allegata copia della documentazione. Il progetto deve essere corredato da una relazione tecnica dell’intervento a firma del tecnico comunale, del dirigente della società pubblica o di un professionista incaricato e deve fornire una valutazione analitica dell’importo previsto. Nel caso la richiesta di contributo avvenga a lavori e/o acquisti già conclusi il progetto sarà integrato dalla documentazione contabile inerente i lavori e/o acquisti compiuti nonché dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatti a norma di legge o dalla fatturazione e idonea documentazione che attesti che i manufatti e beni acquistati siano effettivamente ottenuti da materiale riciclato approvati dall’Ente richiedente.
- 3) Copia dei conseguenti atti amministrativi.

Art. 8 ISTRUTTORIA

Le domande che alla data di cui all’art. 9 risultassero essere state presentate in modo conforme, saranno esaminate dall’Ossevatorio provinciale rifiuti istituito presso il Settore Ambiente secondo i criteri descritti all’Art. 6 del presente Regolamento.

La Giunta Provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno approverà il riparto dei contributi con apposita deliberazione di assegnazione.

Art. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE

Per richieste a consuntivo: per i soggetti assegnatari che hanno presentato domanda a consuntivo di lavori o forniture già eseguiti, la delibera di assegnazione del contributo costituisce per la Provincia impegno di spesa e quindi titolo per l'erogazione del contributo in unica soluzione.

Per richieste a preventivo: entro 180 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo devono iniziare i lavori o le forniture relativi pena la cancellazione del contributo.

I lavori o le forniture saranno eseguiti e contabilizzati secondo le modalità previste dalla legislazione vigente sui lavori o forniture pubblici.

I contributi provinciali saranno erogati ad ogni stato di avanzamento per una percentuale sui lavori o forniture eseguiti pari alla percentuale del contributo stesso rispetto all'importo complessivo previa approvazione dei relativi documenti contabili e delle certificazioni richieste, da parte dell'Osservatorio.

La rata di saldo del contributo, corrispondente al residuo credito dello stato finale, verrà versata a collaudo e/o alla emissione del certificato di regolare esecuzione.

I suddetti atti finali dovranno essere emessi entro il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori o forniture.

In caso tali lavori o forniture subissero sospensioni, i periodi di sospensione, ai fini della continuazione dell'erogazione delle rate del contributo, non devono complessivamente superare il 50% del tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori o forniture stessi.

Qualora i documenti contabili presentati non fossero perfetti l'Ente beneficiario dovrà perfezionare tali atti entro trenta giorni dalla comunicazione.

Inoltre dovrà essere presentata idonea documentazione che attesti che i manufatti e beni acquistati siano effettivamente ottenuti da materiale riciclato.

La non ottemperanza dei termini temporali sopra descritti e/o l'incompletezza della documentazione comporta la cancellazione del contributo e/o della parte non ancora erogata.

Art. 10

VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

Art. 11

PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento viene portato a conoscenza degli eventuali interessati mediante apposito avviso all'Albo Pretorio della Provincia.

La Giunta Provinciale all'inizio di ogni esercizio finanziario e comunque dopo l'approvazione del relativo bilancio di previsione assumerà apposita deliberazione con cui verrà indicato lo stanziamento di bilancio relativo ai contributi.

La pubblicazione della suddetta delibera all'Albo Pretorio avrà a tutti gli effetti valore di comunicazione agli interessati.